

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA  
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1950

(36<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e rinvio)

« Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (N. 1138) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, relatore . . . . .	Pag. 515
FERRARI . . . . .	517
PRESIDENTE . . . . .	518

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 882, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali » (N. 1005-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, relatore . . . . .	518 e passim
Bosco . . . . .	519
Rizzo Giambattista . . . . .	520

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Jannelli, Jannuzzi, Labriola, Mastino, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Spezzano, Tessitori e Varaldo.

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (N. 1138) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, relatore. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che voi certamente conoscete perchè è 'il decreto catenaccio in materia di divieto d'assunzione di nuovo personale non di ruolo nella pubblica Amministrazione, è intitolato « Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

Per quanto il titolo sia limitato, in realtà, la materia trattata da questo decreto legisla-

tivo è più estesa e potrebbe suddividersi in quattro parti: 1° l'articolo 12 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo già citato cessano di avere efficacia tutte le disposizioni relative all'assunzione di personale non di ruolo con qualsiasi denominazione, presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nel territorio della Repubblica; 2° gli articoli 10 ed 11 invece stabiliscono un trattamento speciale per il personale di ruolo dello Stato che chieda il collocamento a riposo entro un anno dalla data del presente decreto e per il personale non di ruolo che dia le dimissioni entro lo stesso termine; 3° si occupano, poi, della istituzione dei ruoli speciali transitori gli articoli da 1 a 9; 4° infine l'articolo 13 prevede che un terzo dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del decreto in questione, nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C*, sia conferito mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

Ripartita così in quattro parti la materia del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sul primo punto c'è poco da dire: l'articolo 12 è una disposizione, come ho detto, catenaccio, che tende ad evitare nuove assunzioni di dipendenti statali non di ruolo e pone così termine ad una transitoria situazione che si era determinata specialmente per contingenze belliche.

L'articolo 10 stabilisce che i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali entro un anno dalla data del presente decreto, qualunque sia la loro anzianità di servizio, chiedano di essere collocati a riposo, hanno diritto ad un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità per una sola volta. L'articolo 11 invece dispone che ai dipendenti civili non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali entro lo stesso termine rassegnino le dimissioni dal rapporto d'impiego e di lavoro, spetta una indennità commisurata a una mensilità di stipendio per

ogni anno di servizio prestato ed, ove poi tali dipendenti non di ruolo fossero successivamente assorbiti in ruolo, stabilisce che ad essi non spetta tale indennità, per cui se l'abbiano già conseguita, hanno l'obbligo della restituzione.

Più complesse sono le disposizioni riflettenti l'istituzione di ruoli speciali transitori. Sono collocati in tali ruoli gli impiegati civili non di ruolo in servizio, alla data del presente decreto legislativo, nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali abbiano compiuto o compiano sei anni di lodevole e ininterrotto servizio, con mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta. I ruoli speciali transitori sono classificati nei gruppi *A*, *B*, *C* e subalterni, senza distinzioni gerarchiche in ciascun gruppo. I requisiti richiesti per il collocamento nei ruoli speciali transitori sono quelli prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, eccezion fatta del limite di età. Il periodo di sei anni è computato per metà per il servizio prestato in una categoria inferiore a quella a cui l'impiegato apparteneva nel momento in cui passa nel ruolo transitorio ed è ridotto a due anni per gli ex combattenti, gli orfani e le vedove di guerra e categorie equiparate. Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, per il collocamento nel ruolo speciale corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in altro ruolo speciale, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra Amministrazione statale. Il collocamento nei ruoli speciali è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria di impiego alla quale il personale appartiene alla data del presente decreto. Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non si applicano a coloro i quali sono stati assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto di impiego, ai magistrati della magistratura ordinaria ed amministrativa, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale di gruppo *A* del Ministero degli affari esteri, al personale sanitario di gruppo *A* e al personale inse-

gnante non compreso nell'articolo 7 del decreto legislativo stesso. Gli impiegati collocati nei ruoli transitori hanno la possibilità di concorrere anche per i ruoli ordinari, ai gradi 8° per il gruppo *A*, 9° per il gruppo *B* e 11° per il gruppo *C*. Il personale subalterno collocato in ruoli speciali può essere ammesso nei gradi iniziali dei ruoli organici dei subalterni sempre che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sia ritenuto meritevole di tale collocamento.

Vi è poi una disposizione speciale che riguarda il personale insegnante non di ruolo. In verità su questo punto debbo dichiarare che la disposizione del primo comma dell'articolo 7 mi è sembrata superflua. Essa dice infatti: « Sono istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, ecc. ». Ma non vi è la disposizione dell'articolo 1 che ha carattere generale e che si estende quindi anche agli insegnanti? Ho chiesto spiegazioni e mi si è detto che per gli insegnanti saranno emanate norme integrative, previste dal secondo comma dell'articolo 7, norme integrative che, posso comunicare ai colleghi, stanno per essere approvate dalla Camera dei deputati e che stabiliscono condizioni e modalità speciali per il collocamento degli insegnanti nei ruoli transitori. Ma dire che per il personale insegnante occorrono condizioni o modalità speciali per il collocamento nei ruoli transitori non vuol dire che il ruolo transitorio degli insegnanti sia cosa diversa dai ruoli transitori stabiliti dall'articolo 1 per tutti gli impiegati civili non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. Qui sembrerebbe quasi che ci fosse una norma speciale per l'istituzione dei ruoli transitori degli insegnanti, ma la norma a mio parere è unica ed è quella dell'articolo 1. Le disposizioni che stabiliscono modalità e condizioni speciali per il collocamento degli insegnanti riguardano solo tali condizioni e modalità, ma non la istituzione di un ruolo speciale di natura diversa da quello previsto per gli altri dipendenti dello Stato. A proposito delle norme integrative e di attuazione debbo poi dire che l'articolo 8 ne prevede l'emanazione in sede legislativa con riferimento a tutti i ruoli transitori e non

solo a quelli degli insegnanti ed è ad esse che accennavo pochi momenti fa. Io ho già avuto occasione di leggere il disegno di legge attualmente sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento e, se i colleghi lo desiderassero, sarei in grado di illustrarne il contenuto.

L'ultima parte del decreto legislativo in esame (articolo 13) prevede l'istituzione di un concorso speciale per funzionari dell'Amministrazione dello Stato, a favore dei quali è riservato un terzo dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C*. Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio. Il concorso è per esami, tranne che per i ruoli organici di gruppo *C*, per i quali può aver luogo anche per titoli.

Dopo questi chiarimenti ritengo che il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possa essere ratificato senza modificazioni dal Senato così come lo è stato dall'altro ramo del Parlamento.

FERRARI. Vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole Presidente e ai colleghi. Vi è un punto in questo decreto legislativo, e precisamente l'articolo 9, su cui c'è stata una diversità di interpretazione da parte di vari uffici e di vari Ministeri.

L'articolo 9, come è noto, dispone che il servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli speciali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al sei per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se, poi, la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione.

Lo stesso articolo 9 stabilisce anche che i servizi non di ruolo riscattati per l'intero ai sensi dell'articolo 9 stesso non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto d'impiego; e che, qualora tale indennità sia stata corrisposta, dev'essere recuperata all'atto del riscatto.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

36ª RIUNIONE (16 dicembre 1950)

Ora, l'applicazione delle norme di cui all'articolo 9 anzidetto, specie per quel che riguarda il personale insegnante, ha dato luogo a diverse e contrastanti interpretazioni da parte del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

Debbo fare presente, però, che i dati, gli elementi necessari relativi a queste contrastanti interpretazioni e alle questioni che esse hanno fatto sorgere non sono ancora di mia piena conoscenza: li potrò avere soltanto fra qualche giorno. Ciò considerato, vorrei pregare l'onorevole Presidente e la Commissione di rinviare ad una prossima seduta la discussione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Credo che si possa senz'altro aderire alla proposta di rinvio, fatta dal senatore Ferrari, anche perchè sarebbe opportuno, prima di procedere alla ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, avere conoscenza del disegno di legge contenente norme integrative alle disposizioni del decreto legislativo anzidetto, che, com'è noto, è ancora sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Poichè nessuno chiede di parlare in merito alla proposta di rinvio della discussione del presente disegno di legge, fatta dal senatore Ferrari, la metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali** » (N. 1005-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Questo disegno di legge, dopo essere stato approvato il 27 aprile 1950 dalla Camera dei deputati, fu approvato dalla

nostra Commissione nella riunione del 4 luglio 1950 con una modificazione all'articolo 2. Sorse, infatti, questione se potesse ancora, vigendo l'attuale Costituzione, affidarsi al Prefetto una funzione che in definitiva era giurisdizionale in quanto che, qualora fossero sorte divergenze fra le Amministrazioni provinciali e comunali e l'appaltatore o il tesoriere circa la misura dell'aumento consentito dal presente disegno di legge, queste divergenze avrebbero dovuto essere eliminate dal Prefetto, sentite le parti interessate e l'Intendente di finanza. Ci fu, così, una lunga discussione se questa fosse una vera e propria attività giurisdizionale e quindi se il Prefetto venisse ad assumere la veste e la figura di una giurisdizione speciale o meno. La nostra Commissione si orientò comunque, per rispetto alla Costituzione, in senso favorevole alla eliminazione di questa funzione giurisdizionale del Prefetto, lasciando naturalmente il campo aperto alla normale attività giudiziaria nei casi in cui le parti non raggiungessero l'accordo circa la misura dell'aumento, che il disegno di legge in esame consente a condizione che per gli appalti di tesoreria si verifichi una vera e propria perdita. Ora, l'altro ramo del Parlamento ha apportato un'ulteriore modificazione a questo disegno di legge. Noi ci eravamo rifatti al decreto legislativo luogotenenziale da cui prendeva le mosse la disposizione anzidetta su cui sorse questione nella nostra Commissione, e precisamente al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, che all'articolo 2 stabilisce: « Le deliberazioni di cui al primo comma del precedente articolo sono sottoposte all'approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura; quelle previste dal secondo comma, sono approvate dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza ».

Lo stesso articolo 2, poi, stabiliva al secondo comma, che fu da noi soppresso, quanto segue: « È demandata altresì al Prefetto la decisione di qualsiasi controversia tra le Amministrazioni interessate e l'appaltatore in caso di disaccordo sulla misura del compenso ».

La Camera dei deputati, modificando nuovamente il testo del presente disegno di legge, ha approvato la soppressione dell'intero articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

36ª RIUNIONE (16 dicembre 1950)

Io ho seguito la discussione e mi sembra che la Camera dei deputati non abbia inteso a pieno il significato della nostra modificazione. Soltanto l'onorevole Carpano Maglioli ha compreso la questione quale era stata da noi posta, se si dovesse, cioè, dare o non al Prefetto una funzione giurisdizionale. Comunque l'intero anzidetto articolo 2 è stato soppresso. Peraltro, anche se la Camera dei deputati non si è resa conto dei motivi della nostra decisione, io ritengo che si possa accettare l'ulteriore modificazione apportata dalla Camera dei deputati stessa al presente disegno di legge, perchè l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, accordava al Prefetto due facoltà: una riguardante la decisione di qualsiasi controversia, tra le amministrazioni interessate e l'appaltatore, in caso di disaccordo nella misura del compenso; l'altra l'approvazione delle deliberazioni delle Amministrazioni comunali e provinciali, sentito il Consiglio di prefettura. Il senatore Rizzo Giambattista osservò che, anche nella ipotesi prospettata dal primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, si trattava di una questione superata, perchè le deliberazioni in questione devono ottenere solamente il visto della Prefettura. Pertanto io propongo ai colleghi di approvare la modificazione apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame.

BOSCO. A me pare che, non sopprimendo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, si voleva prevedere un controllo di merito, nel senso, cioè, che il Consiglio di prefettura doveva esaminare i bilanci comunali prima di consentire l'erogazione di somme supplementari a favore dei tesoreri. Ora, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame noi costringiamo, invece, i Comuni ad una spesa obbligatoria che deve essere fatta anche se essa non sia stata iscritta precedentemente in bilancio. Io vorrei sapere se, una volta abrogata la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, così come ha fatto la Camera dei deputati, si renda automatica, da parte delle Amministrazioni comunali, la concessione di un compenso annuale ai tesori-

rieri qualora si verifichi per essi un onere di gestione.

RICCIO, *relatore*. Prego il senatore Bosco di tenere presente che l'articolo 1 del disegno di legge in esame dice: « L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è sostituito dal seguente: "Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesoreri, su loro richiesta, un compenso annuale . . ., » Ora, se prima si poteva fare questione del se e del quanto, adesso potrà sorgere questione soltanto del quanto. Scompare, quindi, anche la differenza contemplata dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503. Voi sapete benissimo di che si tratta. I tesoreri, essendo anche esattori, avevano gli aggi e, così, potevano avere un compenso che poteva soddisfare il maggiore onere, da essi sostenuto. Pertanto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, prevedeva che il compenso annuale potesse essere concesso ai tesoreri solo nel caso che i servizi di tesoreria fossero divenuti onerosi in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943.

Invece con l'articolo 1 del presente disegno di legge il compenso annuale dev'essere concesso dalle Amministrazioni comunali e provinciali ai rispettivi tesoreri qualora i servizi di tesoreria siano diventati onerosi, nel senso cioè che si verifichi una vera e propria perdita per i tesoreri stessi. Quanto alla misura del compenso annuale anzidetto le parti o si mettono d'accordo o altrimenti faranno una causa.

BOSCO. Il mio dubbio non è stato completamente risolto. Io volevo sapere se si tratta qui di stabilire per i bilanci comunali un onere con effetto retroattivo, giacchè l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesoreri un compenso annuale dal 1944 a tutto il 1952. La disposizione in questione, quindi, si riferisce a bilanci comunali che sono stati già approvati ed hanno avuto esecuzione. Ora, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame noi veniamo ad imporre ai Comuni la iscrizione

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

36ª RIUNIONE (16 dicembre 1950)

in bilancio di una spesa per anni ormai passati. Noi sappiamo, però, quali sieno le condizioni finanziarie in cui versano molti Comuni in Italia. Ciononostante con il già citato articolo 1 noi veniamo ad imporre ai Comuni un onere con effetto retroattivo, senza esaminare se questo onere possa essere sopportato dai loro bilanci.

Ora, se i Comuni non potranno provvedere a far fronte a questo nuovo onere dovrà intervenire lo Stato, e non so quanto ciò sia conveniente o opportuno.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io ritengo che la discussione non possa portare al buon fine che i partecipanti si ripromettono perchè noi siamo vincolati dalle nostre precedenti deliberazioni avvenute nella riunione del 4 luglio 1950. Noi dobbiamo, qui, solamente esaminare l'ulteriore modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del presente disegno di legge, modifica che, a mio avviso, dev'essere senz'altro approvata.

I Comuni sono tenuti a concedere ai tesoriери i compensi di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, e quindi le spese relative per far fronte alla concessione di questi compensi rientrano tra le spese obbligatorie alle quali i Comuni stessi faranno fronte come potranno in linea di fatto.

RICCIO, *relatore*. Ritengo giusta l'osservazione formale del senatore Rizzo Giambattista, peraltro già da me accennata. V'è, però, anche la questione sostanziale: in molte occasioni si verifica, infatti, che i Comuni non sono in grado di provvedere alle loro necessità finanziarie. Spetterà allo Stato di provvedere con opportune integrazioni, ma la eventuale mancanza di fondi da parte dei Comuni non ci deve impedire di deliberare, come in questo caso, in un senso conforme al diritto e alla equità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è soppresso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.